



AZIENDA SANITARIA BRINDISI

Via Napoli 8 72100 Brindisi

Area Gestione Tecnica

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, DI TIPO FULL RISK, PER DISPOSITIVI MEDICI –

PER IL PERIODO DI:

- **24 MESI DI GARANZIA;**
- **ESTENSIONE PER ULTERIORI 8 ANNI;**
- **ESTENSIONE PER PROROGA TECNICA PER MASSIMO 12 MESI**

AGGIUNTIVI

(In base a quanto descritto nei seguenti articoli:

- **Art. 6. - GARANZIA PER 24 MESI CON ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK”**
- **“Art. 7. - MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA – Art 106 del D.Lgs50/2016”**

del Capitolato Tecnico della “procedura aperta per l'affidamento della fornitura e service di materiale sanitario occorrente alle strutture della ASL di Brindisi, da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - art. 95, co. 6 del D. Lgs N. 50/2016”)



Indice:

| | |
|---|-----------|
| AZIENDA SANITARIA BRINDISI..... | 1 |
| 1. OGGETTO..... | 3 |
| 2. DISCIPLINARE TECNICO..... | 3 |
| 2.1 VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA..... | 3 |
| 2.2 MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA..... | 4 |
| 2.3 MANUTENZIONE CORRETTIVA..... | 5 |
| 2.4 MATERIALI DI RICAMBIO..... | 6 |
| 3. DOCUMENTAZIONE TECNICA..... | 7 |
| 4. INADEMPIMENTI E PENALITÀ..... | 7 |
| 5. RIPARAZIONE PRESSO IL CENTRO DI ASSISTENZA..... | 9 |
| 6. DIVIETO DI DIVULGAZIONE DEI RISULTATI..... | 9 |
| 7. ORARI..... | 9 |
| 8. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA..... | 9 |
| 9. DURATA..... | 11 |
| 10. REVISIONE PREZZI E AGGIORNAMENTO CANONE..... | 11 |
| 11. MODALITÀ DI PAGAMENTO..... | 11 |
| 12. DEPOSITO CAUZIONALE..... | 12 |
| 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO..... | 13 |
| 14. ADEGUAMENTI LEGISLATIVI..... | 14 |
| 15. INTEGRAZIONI..... | 14 |
| 16. FORO COMPETENTE..... | 14 |



1. OGGETTO

Il presente documento ha per oggetto le modalità e i termini di esecuzione del Servizio di Assistenza Tecnica a carico del fornitore relativamente alle apparecchiature elettromedicali acquisite a partire dalla data di collaudo con esito positivo, con **formula full risk** (numero di chiamate illimitate) e cioè comprensiva di ogni onere.

Il servizio sarà affidato per un periodo minimo di 24 mesi ai sensi di quanto specificato nell' "Art. 6. - **GARANZIA PER 24 MESI CON ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK**" del Capitolato Tecnico della "**procedura aperta per l'affidamento della fornitura e service di materiale sanitario occorrente alle strutture della ASL di Brindisi, da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, co. 6 del D. Lgs N. 50/2016)**".

Al termine dei 24 mesi, l'Amministrazione potrà scegliere se estendere il medesimo servizio per i successivi 8 anni e di conseguenza per ulteriori 12 mesi (ovvero per la cd proroga tecnica), in base a quanto previsto in ciascuna scheda tecnica del lotto e in particolare dall' "Art. 7. - **MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA – Art 106 del D.Lgs50/2016**" della suddetta procedura.

Il servizio effettuato, dopo il periodo di garanzia di 24 mesi, sarà riconosciuto secondo la formula indicata al successivo punto 11 del presente documento. Il servizio reso durante i 24 mesi di garanzia è incluso nell'importo per la fornitura, la formazione e il collaudo dei beni di ciascun lotto.

Tutto il Servizio di Assistenza Tecnica (SAT) dovrà essere fornito in conformità alle norme vigenti.

L'attività proprie dell'affidamento sono le seguenti:

- a) Verifica di rispondenza alle norme di sicurezza elettrica CEI;
- b) Manutenzione preventiva programmata;
- c) Manutenzione correttiva ordinaria in numero illimitato;
- d) Fornitura di materiale di ricambio, accessori e parti soggette ad usura impiegate per l'effettuazione di ognuna delle tipologie di intervento indicate nei punti precedenti a), b) e c).

L'offerta per il servizio Full-Risk copre il costo complessivo di tutte le prestazioni tecniche offerte, parti di ricambio, costi del personale, diritti di chiamata, oneri di trasferta, viaggio ed ogni altra voce o diritto tutto incluso.

2. DISCIPLINARE TECNICO

2.1 VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA

L'esecuzione programmata e sistematica (non meno di una verifica per anno) della verifica della sicurezza elettrica dovrà rispondere a quanto previsto dalla norma generale CEI 62.5 (EN 60601-1); inoltre per apparecchi che sono oggetto di norme particolari dovranno essere altresì condotte le verifiche e le misure previste da dette norme.

I richiami alle norme CEI e alle norme EN sono da intendersi come riferimento per le modalità di esecuzione delle prove e per i relativi limiti ammessi. L'aggiudicatario, in alternativa, dovrà necessariamente dichiarare a quale normativa intende attenersi.

Il giorno d'effettuazione dovrà essere concordato con il responsabile del reparto ove sono collocati gli apparecchi.

Dovrà essere redatto un piano a tale riguardo che dovrà essere consegnato alla U.O.S. di Ingegneria Clinica entro un tempo massimo di giorni 30 (trenta) dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento d'affidamento della fornitura e/o servizio di cui trattasi e quindi al termine del collaudo



positivo.

Qualora, per ragioni non dipendenti da questa ASL BR, il piano delle verifiche della sicurezza non venisse consegnato entro il suddetto termine, verrà posto a carico della ditta una penale come previsto nell'art. 4.

E' richiesto che ogni intervento, così come concordato tramite il calendario/programma, dovrà obbligatoriamente essere eseguito nella data indicata e preventivamente concordata, salvo diversi accordi con il responsabile del reparto che al più potranno variare la data di +/- 15 giorni rispetto alla data indicata nel piano di manutenzioni.

L'Affidatario dovrà provvedere a segnalare tempestivamente, alla U.O.S. di Ingegneria Clinica, le eventuali cause di non conformità riscontrate e presentare un piano per il riadeguamento/rimozione di tali non conformità o il ripristino della sicurezza.

I verbali relativi, dovranno essere consegnati tramite e-mail alla U.O.S. di Ingegneria Clinica (ingegneriaclinica@asl.brindisi.it) e al responsabile dell'U.O. dove è installato il sistema in manutenzione, con le seguenti modalità:

- entro 4 ore lavorative, nel caso sia riscontrata una anomalia o non conformità sull'apparecchio;
- entro 10 giorni, nel caso l'apparecchio non presenti rischi per operatori e pazienti.

Questi verbali dovranno essere debitamente firmati e numerati dal professionista esperto preposto per tale servizio e dal Responsabile dell'UO (per presa visione) o dall'UOS di Ingegneria Clinica. Inoltre, per ciascun strumento di misura utilizzato per la verifica e indicati nel predetto verbale, dovrà essere consegnato il certificato di calibrazione/taratura. Tale certificato non dovrà avere periodicità superiore a quella indicata dal produttore.

Dovranno essere tenute distinte le operazioni di verifica della sicurezza dalle operazioni di manutenzione delle apparecchiature.

L'Affidatario dovrà fornire un'esatta situazione delle condizioni delle apparecchiature, tenuto conto che il ragionevole livello di sicurezza delle stesse, è anche condizionato da fattori non propriamente intrinseci dell'apparecchiatura stessa, in altre parole:

- impianto elettrico, del locale in cui è installato, rispondente alla regola dell'arte (norma CEI 64.4, III edizione e norme collaterali);
- condizioni ambientali (umidità, temperatura etc.);
- idonei sistemi di connessione ed allacciamento agli impianti esistenti;
- destinazione d'impiego e corretto uso;
- durata dei tempi di utilizzo;
- incontrollabili trasferimenti in differenti ambienti di impiego (per apparecchiature non installate permanentemente).

2.2 MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA

Gli interventi di manutenzione programmata saranno finalizzati a verificare e assicurare il corretto funzionamento e la sicurezza delle apparecchiature, ivi comprese tutte le parti accessorie, nonché l'eventuale ripristino delle originarie condizioni di funzionamento e sicurezza.

Saranno incluse tutte le eventuali calibrazioni periodiche previste dal produttore ovvero dalla normativa vigente. Tali calibrazioni dovranno obbligatoriamente essere eseguite:

- nelle modalità descritte dal produttore e dalla normativa vigente;
- con la periodicità prevista dal produttore e dalla normativa vigente;

al fine di garantire la piena e costante efficienza e funzionalità dell'apparecchiatura.

2.2.1 – VISITE PROGRAMMATE

Il servizio di manutenzione programmata dovrà essere obbligatoriamente assicurato tramite visite manutentive, opportunamente distribuite nell'arco dell'anno, da svolgersi secondo un piano specifico e prestabilito da concordarsi con il responsabile del reparto ove sono collocati gli apparecchi.

Dovrà essere redatto un calendario di manutenzione che dovrà essere consegnato alla U.O.S. Ingegneria clinica entro un tempo massimo di giorni 30 (trenta) dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di affidamento della fornitura e/o manutenzione di cui trattasi e quindi al momento del collaudo positivo. Inoltre, le mensilità stabilite nello stesso, dovranno essere mantenute invariate per tutta la durata del contratto, salvo diverse accordi presi di comune accordo con i responsabili del reparto e l'UOS di Ingegneria clinica e comunque rispettando quanto consigliato e previsto dal costruttore stesso.

Qualora, per ragioni non dipendenti da questa ASL BR, il piano di manutenzione non venisse consegnato entro il suddetto termine, verrà posto a carico della ditta una penale come previsto nell'art. 4 del presente documento e non sarà ritenuto superato il collaudo secondo quanto indicato nell' "Art. 5 – COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE" del capitolato tecnico di gara.

Eventuali e straordinarie modifiche alle suddette scadenze devono essere ampiamente motivate a quest'Unità Operativa e dalla stessa eventualmente autorizzate a suo insindacabile giudizio.

2.2.2 – MODALITA' D'ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

E' richiesto che ogni intervento di manutenzione programmata, così come concordato tramite il calendario/programma, dovrà obbligatoriamente essere eseguito nella data indicata e preventivamente concordata, salvo diversi accordi con il responsabile del reparto che al più potranno variare la data di +/- 15 giorni rispetto alla data indicata nel piano/calendario di manutenzioni.

Non saranno accettate esecuzioni e/o chiusure anticipate o posticipate.

Nel caso in cui, per ragioni non dipendenti da questa ASL, la ditta manutentrice non completasse l'esecuzione delle visite periodiche programmate, verrà posta a carico della ditta una penale come previsto nell'art. 4.

Nel caso, nonostante la data concordata, il reparto utilizzatore non lascia disponibile l'apparecchio per l'esecuzione della manutenzione, l'Affidatario avrà l'obbligo di documentare alla U.O.S. Ingegneria Clinica, con Foglio di Lavoro firmato dal responsabile del reparto, i motivi che hanno generato la mancata esecuzione della programmata e concordare una nuova data (possibilmente nello stesso mese) per l'effettuazione della manutenzione, senza dar luogo ad ulteriori richieste economiche nei confronti dell'ASL BR.

Entro il giorno successivo la chiusura dell'intervento, il tecnico esecutore dovrà inviare un rapporto di lavoro tramite e-mail al seguente indirizzo: ingegneriaclinica@asl.brindisi.it e al responsabile dell'U.O.C. dove è installato il sistema in manutenzione.

2.3 MANUTENZIONE CORRETTIVA

Gli interventi di manutenzione correttiva, saranno finalizzati a garantire il completo ripristino delle originali condizioni di funzionamento e della sicurezza degli apparecchi, ivi comprese tutte le parti accessorie.

Gli interventi su chiamata dovranno essere effettuati nel più breve tempo possibile dalla richiesta, che



potrà essere inoltrata (telefonicamente, via fax, via e-mail, ecc.) esclusivamente dall'UOS Ingegneria Clinica.

Il tempo massimo accettabile ai fini dell'intervento dovrà essere di 8 (otto) ore lavorative dalla chiamata, ciò nel corso di tutti i 12 mesi dell'anno solare, esclusi i soli giorni festivi.

Tutti gli interventi di manutenzione correttiva dovranno essere risolti al massimo entro 12 ore lavorative dalla data della richiesta. In caso di tempi di risoluzioni superiori ai termini predetti, la ditta si impegna a relazionare per iscritto sulle ragioni del protrarsi dell'intervento e sui tempi presunti di risoluzione. Decorso tale termine verranno applicate le penali di cui all'art. 4 relative al fermo macchina annuo.

Nel caso in cui l'ASL BR eseguisse in proprio prove, verifiche o riscontri di qualità (es. verifiche di Fisica Sanitaria), e da questi emergesse che l'apparecchiatura in esame necessita di adeguamento, l'affidatario della manutenzione è tenuto, entro 15 giorni dalla richiesta di intervento (salvo altro concordamento con la scrivente Unità Operativa) a risolvere le anomalie. Superati tali giorni saranno applicate le penali con le modalità di cui all'art. 4 relative ritardato intervento.

Il costo della manodopera e di qualsiasi altro onere relativo al personale tecnico della ditta Fornitrice s'intende remunerato da corrispettivo riconosciuto a fronte del presente contratto di cui trattasi.

Entro il giorno successivo la chiusura dell'intervento, il tecnico esecutore dovrà inviare un rapporto di lavoro tramite e-mail al seguente indirizzo: ingegneriaclinica@asl.brindisi.it e al responsabile dell'U.O.C. dove è installato il sistema in manutenzione.

La Ditta si impegna a garantire, inclusa nel contratto, una riparazione all'anno per ogni dispositivo, accessorio, componente risultato guasto per cause accidentali. In detti danni devono essere considerati:

- danni accidentali causati da terzi o dal personale ASL preposto all'uso delle apparecchiature oggetto di contratto. In detti danni vanno ricompresi anche quelli accidentali causati dai pazienti.
- danni accidentali dovuti da cause elettriche, anche se derivanti dall'impianto elettrico.

Eventuali deroghe a quanto sopra potranno essere permesse

2.4 MATERIALI DI RICAMBIO

La Ditta, con la sola accettazione del presente documento e quindi con l'assunzione del contratto manutentivo, assicura la disponibilità di tutte le parti di ricambio per tutto il periodo contrattuale, nonché la completa e corretta funzionalità delle stesse per tutta la durata contrattuale. Pertanto, la Ditta dovrà provvedere, senza alcun costo aggiuntivo, alla fornitura degli accessori, delle parti di ricambio e delle parti soggette ad usura inclusi nel Servizio.

Sono comprese nel servizio, la riparazione e la sostituzione dell'apparecchiatura in tutte le sue componenti (tubo radiogeno, detettori, ecc), degli accessori (cavi monitoraggio, adattatori, ecc.), dei materiali di consumo soggetti ad usura (gas/liquidi per raffreddamento, lubrificanti, filtri, sensori a vita limitata e non, batterie ricaricabili e non ricaricabili, kit calibrazione a valor noto, lampade dedicate agli apparecchi Elettromedicali, ecc.), materiale di consumo per apparecchi flessibili endoscopici (es. tappi di tenuta, valvola aria/acqua, ed ecc. con la sola esclusione del materiale di consumo necessario all'ordinario utilizzo (es: materiale monouso e monopaziente).

Gli accessori, le parti di ricambio e le parti soggette ad usura impiegate per l'effettuazione di ognuna delle tipologie di intervento indicate nel presente documento devono essere nuove e originali nel pieno rispetto delle Direttive CEE applicabili.



Qualora, a causa dell'obsolescenza dell'apparecchiatura, la ditta non dovesse riuscire a reperire la parte di ricambio necessaria per la riparazione, dovrà essere redatta apposita relazione tecnica, entro e non oltre 5 gg. lavorativi dall'apertura del primo intervento, che informi questa Struttura. La stessa dovrà essere inviata via mail all'indirizzo ingegneriaclinica@asl.brindisi.it.

In caso l'apparecchiatura non sia riparabile per non reperibilità di ricambi, essa sarà posta fuori uso ed eliminata dal contratto a far data dal giorno di apertura del primo intervento.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, nel rispetto delle norme di legge e con oneri a proprio carico in quanto ricompresi nel canone, allo smaltimento delle parti sostituite nell'ambito delle attività previste dall'appalto.

Il materiale sostituito dovrà essere smesso e smaltito previa verifica congiunta e autorizzazione dell'Azienda proprietaria. Qualora il materiale sostituito è inventariato, la Ditta dovrà comunicare all'ASL BR il codice d'inventario prima di provvedere allo smaltimento.

3. DOCUMENTAZIONE TECNICA

Per ciascun intervento tecnico, dovrà essere redatto un relativo rapporto di lavoro, consegnato al U.O.S. Ingegneria Clinica (ingegneriaclinica@asl.brindisi.it) e al responsabile dell'UO in cui sono installate le apparecchiature.

In tale rapporto di lavoro dovrà essere indicato con chiarezza:

1. n° progressivo riconoscitivo del rapporto di lavoro
2. Data, ora inizio e fine lavoro
3. n° inventario tecnico dell'ASL
4. n° serie e/o matricola
5. Modello e tipologia dell'apparecchio interessato dall'intervento
6. Reparto e stabilimento ospedaliero di allocazione
7. I materiali impiegati per la riparazione/intervento
8. Chiara condizione di funzionamento del sistema
9. Nome, cognome e firma dei tecnici che hanno effettuato l'intervento
10. Nome e cognome, leggibili, del personale sanitario, dipendente di questa azienda sanitaria, che firma il rapporto.

Se trattasi di verifica della sicurezza elettrica indicare anche tutti i valori riscontrati in misura e i relativi riferimenti normativi, l'esito della verifica stessa, i dati della strumentazione utilizzata nonché i certificati di calibrazione/taratura.

4. INADEMPIMENTI E PENALITÀ

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comportino, per la loro gravità, l'immediata risoluzione del contratto, l'Azienda Sanitaria procede a contestare le inadempienze riscontrate, previa adeguata istruttoria condotta dal Direttore dell'Esecuzione (D.E.C.).

Fatto salvo il diritto della Azienda Sanitaria alla risoluzione del contratto ed alle conseguenze da essa derivanti, all'esito dell'istruttoria in senso sfavorevole per la ditta aggiudicataria, il D.E.C., con



propria motivata determinazione, applica la sanzione prevista a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'ammontare della penalità sarà addebitata sui crediti del soggetto fornitore e, ove questi non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Sanitaria a causa del disservizio verificatosi.

L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente procedimento di gara.

Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Sanitaria e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Sanitaria che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non provveda alla corretta erogazione, nei modi e tempi previsti, di attività e prestazioni programmate e richieste, ancorché le stesse non abbiano prodotto danni o disservizi all'Azienda e non siano quindi assoggettabili a penali, l'Azienda applicherà alla Ditta aggiudicataria una detrazione sul canone secondo quanto riportato di seguito:

✓ **RITARDATO INTERVENTO**

Per ogni giorno di ritardo nello svolgimento del servizio, o per ogni giorno di inattività delle attrezzature dovuta a cattiva manutenzione, accertata dalla S.S.D. Ingegneria Clinica, verrà posto a carico della ditta manutentrice una ammenda pari al 3 %, dell'intero importo contrattuale triennale, IVA esclusa, salvo il risarcimento di eventuali danni che l'amministrazione potrà subire per il periodo di inattività delle attrezzature.

✓ **INTERRUZIONE (NON CONCORDATA) DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA**

Nel caso in cui la Ditta, in disaccordo con la S.S.D. Ingegneria Clinica, interrompe o sospende il S.A.T., oggetto del presente Capitolato, verrà applicata a carico di quest'ultima una ammenda pari al 1 % dell'intero importo contrattuale triennale, IVA esclusa, per ogni giorno di interruzione.

✓ **MANCATA ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA**

Nel caso in cui, per ragioni non dipendenti da questa ASL BR, la ditta manutentrice non eseguisse la visita di manutenzione programmata, verrà posta a carico della ditta una ammenda pari al 1 % dell'intero importo contrattuale triennale, IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo a partire dalla data prevista per l'esecuzione manutenzione programmata, oltre al recupero degli oneri corrispondenti alla visita non eseguita.

✓ **MANCATA ESECUZIONE DELLA VERIFICA DELLA SICUREZZA ELETTRICA**

Nel caso in cui, per ragioni non dipendenti da questa ASL BR, la ditta manutentrice non eseguisse la verifica di sicurezza elettrica, verrà posta a carico della ditta una ammenda pari al 1% dell'intero importo contrattuale triennale, IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo a partire dalla data prevista per l'esecuzione della verifica, oltre al recupero degli oneri corrispondenti alla verifica non eseguita



✓ **MANCATA PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO DELLE VISITE PROGRAMMATE E DELLE VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA**

Qualora, per ragioni non dipendenti da questa ASL BR, il piano di manutenzione non venisse consegnato entro il termine stabilito, verrà posto a carico della ditta una ammenda pari al 1‰ dell'intero importo contrattuale triennale, IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo, fatte salve la quantificazione di ulteriori eventuali danni e deduzioni che la S.S.D. Ingegneria Clinica riterrà applicabili.

✓ **MANCATA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE NEI TERMINI**

Nel caso in cui, per ragioni non dipendenti da questa ASL BR, la Ditta Aggiudicataria non consegna la documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione correttiva nei termini indicati nell'art. 2.3, verrà posta a carico di quest'ultima una ammenda pari a € 50,00 (cinquanta) oltre iva, per ogni giorno di ritardo della suddetta documentazione oltre i suddetti termini.

5. RIPARAZIONE PRESSO IL CENTRO DI ASSISTENZA

Quando per motivi tecnici si rende necessario procedere alla riparazione delle apparecchiature al di fuori della sede di utilizzo, le stesse viaggeranno a rischio e pericolo della ditta manutentrice che dovrà anche farsi carico delle spese d'imballo, spedizione e trasporto.

6. DIVIETO DI DIVULGAZIONE DEI RISULTATI

E' fatto divieto alla Ditta Affidataria della divulgazione sotto ogni forma, in toto o in parte, dei dati acquisiti nonché di qualsiasi altro atto oggetto del presente appalto senza l'autorizzazione scritta del Direttore Generale dell'Azienda.

7. ORARI

Gli orari di lavoro dovranno adeguarsi alle esigenze dei reparti al fine di recare il minimo intralcio alla normale attività sanitaria.

8. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA

Tutti gli interventi relativi all'oggetto del presente Elaborato Tecnico, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte con precisione, cura e diligenza utilizzando le pratiche, le cognizioni e gli strumenti più idonei.

La Ditta è tenuta ad eseguire tali servizi, utilizzando tecnici specializzati in numero adeguato alla tipologia della prestazione e questi dovranno indossare, all'interno delle strutture della ASL gli opportuni cartellini di riconoscimento. A tal fine la Ditta sarà tenuta a nominare un referente per l'esecuzione dei servizi del presente SAT, indicandone nominativo e recapiti, con il quale l'Amministrazione si relazionerà per l'esecuzione degli adempimenti previsti dal presente documento.

Nel caso dovesse risultare, a seguito di controllo effettuati da questa ASL, che il personale tecnico impiegato, non effettua gli interventi in maniera conforme a quanto previsto dal presente documento, l'Affidatario si impegna a ripristinare immediatamente la qualità del Servizio di cui trattasi, secondo quanto previsto dal presente documento.



Sarà obbligo dell'Affidatario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi ed ad evitare danni ai beni pubblici e privati.

In caso di potenziale esposizione a rischi o pericoli per gli operatori e/o per i pazienti, riscontrati durante l'espletamento del servizio, l'impresa Affidataria ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Dirigente Responsabile della U.O. Ingegneria Clinica ed al Responsabile Sanitario dello Stabilimento Ospedaliero di competenza.

Al verificarsi di infortuni e/o danneggiamenti qualsiasi, generati nel corso dello svolgimento del servizio, ogni più ampia responsabilità ricadrà sulla ditta Affidataria che dovrà rispondere in sede civile e penale, restandone completamente sollevata l'Amministrazione della ASL, per quanto estranea ai fatti.

L'Impresa Affidataria resta inoltre, responsabile di ogni danno che le proprie maestranze, nell'espletamento della propria attività, arrecheranno alle attrezzature ed impianti per quanto sarà danneggiato od asportato, intendendosi, quindi, obbligata a risarcire e riparare, a proprie spese.

L'ASL si riserva, in ogni caso, la possibilità di quantificare e chiedere il risarcimento dei danni subiti per le mancate erogazioni delle prestazioni sanitarie.

Inoltre, l'Affidatario:

1. nell'eseguire la sua prestazione, dovrà essere leale ed imparziale, astenendosi dal rilasciare dichiarazioni a terzi di qualunque genere, limitandosi ad interloquire con l'ASL, nei modi e nei termini previsti nel presente documento;
2. è tenuto al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
3. nel procedere all'esecuzione dei propri obblighi contrattuali, come consigliere e consulente dell'Amministrazione, non avrà responsabilità decisionale;
4. si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. di categoria;
5. avrà l'obbligo di guardia sulle attrezzature, sui materiali e sugli accessori necessari allo svolgimento del Servizio d'Assistenza Tecnica;
6. provvederà alla fornitura di tutti i prodotti e materiali occorrenti per l'espletamento del Servizio, ivi compresi gli attrezzi e i dispositivi individuali di lavoro e di protezione per i propri tecnici;
7. è obbligato a proteggere e custodire le apparecchiature e le attrezzature sanitarie, etc., in modo che non subiscano danni ricollegabili direttamente o indirettamente al servizio da esso svolto; per tutti gli eventuali danni di tale natura, è obbligato a risarcire e riparare a proprie spese;
8. avrà cura di evitare intralci all'attività sanitaria, assistenziale e tecnica del personale dipendente dell'ASL BR, nel caso che il servizio venga svolto durante l'orario e la normale attività dei PP.OO.;
9. avrà l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi ed evitare danni e beni pubblici e privati;

L'impresa Affidataria è tenuta a fornire, su richiesta della U.O. Ingegneria Clinica, informazioni e dati inerenti i contratti in essere al fine di ottemperare agli eventuali adempimenti di legge.

In caso di interventi su apparecchiature oggetto di contratto, dovuti a guasti riconducibili alla responsabilità diretta dell'Amministrazione, la ditta Affidataria si impegna a non fatturare oneri aggiuntivi relativi a rimborsi per manodopera, viaggi, trasferte, diritti di chiamata e similari, avendo a pretendere esclusivamente i costi relativi a parti di ricambio, secondo il listino e il ribasso, come individuati nel presente documento.

9. DURATA

La durata del presente servizio è di 96 mesi, oltre i 24 mesi di garanzia, come indicato nel capitolato tecnico di gara in cui sono descritte le caratteristiche dei dispositivi.

L'estensione del Servizio d'Assistenza Tecnica (S.A.T.) sarà effettuato tramite comunicazione scritta, con l'indicazione del relativo periodo di decorrenza.

Durante la vigenza del contratto, la Ditta si obbliga a proseguire la manutenzione senza soluzione di continuità alcuna, osservando, ad ogni effetto, le originali condizioni offerte; non sono ammesse in alcun caso interruzioni o sospensioni del S.A.T..

Periodi d'interruzione o sospensione del S.A.T., saranno considerati, a tutti gli effetti, soggetti a penale come esplicitato nell'art. 4 del presente documento.

La Ditta manuttrice si obbliga ad interrompere, in qualsiasi momento, a tutti gli effetti, anche economici, l'attività oggetto del presente documento per quelle apparecchiature dichiarate dall'ASL BR dismesse, fuori uso o temporaneamente inutilizzate.

L'ASL di Brindisi potrà prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi, dalla naturale scadenza del contratto, il S.A.T. agli stessi prezzi, patti e condizioni.

10. REVISIONE PREZZI E AGGIORNAMENTO CANONE

La revisione dei prezzi è ammessa, trascorsi 12 mesi dalla data di attivazione del Servizio, a seguito di richiesta scritta da parte del fornitore.

La revisione verrà effettuata sulla base della variazione, rispetto all'anno precedente a quello di riferimento, dell'indice ISTAT nazionale "dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati".

Il mese da considerare per il calcolo è quello della data di attivazione del Servizio.

Qualora un apparecchio sia dichiarato fuori uso o dismesso dall'utilizzo (a tempo indeterminato o determinato) dall'ASL BR, l'impresa Affidataria si obbliga a contabilizzare soltanto il costo relativo al periodo di reale utilizzo dello stesso.

Il costo corrisposto dell'assistenza sarà proporzionato al periodo di svolgimento dell'attività arrotondando dal 1° al 15° giorno di utilizzo, al mese precedente, e dal 16° giorno all'ultimo, al mese in corso.

11. MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo per 8 anni di contratto del canone di manutenzione e dell'eventuale successiva proroga di 12 mesi verrà riconosciuto secondo quanto dichiarato dalla ditta aggiudicatrice nel file excel allegato ("Tabella Contratto Manutenzione full risk") e presentato nella busta economica durante la presente procedura.

La Ditta Affidataria è tenuta ad emettere la fattura in ottemperanza alle disposizioni fiscali che regolano la materia e, comunque, in modo da consentire riscontri facili ed immediati.

In particolare la fattura dovrà riportare:

- il periodo contrattuale a cui si riferisce;
- gli estremi dell'ordine emesso dalla U.O.S. Ingegneria Clinica;
- gli estremi della delibera emessa dall'ASL di Brindisi;



- il numero e la data del rapporto/i di lavoro relativo/i;
- gli estremi del documento di trasporto in caso di fornitura materiali;
- CUU: LJBD6Y.

Non è in alcun modo ammessa l'emissione di fatture anticipate, vale a dire prima che la prestazione sia stata effettuata.

Nel caso che la ditta contravvenga a questa disposizione sarà richiesta l'emissione di Nota di Credito con conseguente annullamento della fattura relativa.

La presentazione di documentazione, quale rapporti tecnici, documenti di trasporto etc., così come richiesto dal presente documento, errata od incompleta se non addirittura mancante, produrrà una sospensione nella liquidazione relativa, che non potrà essere definita fino al completamento della documentazione citata. I termini di pagamento saranno automaticamente sospesi nel caso dovessero verificarsi contestazioni o irregolarità nelle forniture e/o nella fatturazione, sino all'eliminazione delle condizioni ostative all'effettuazione del pagamento stesso.

L'ASL BR non risponderà dei ritardi nella liquidazione delle fatture, dovuti al mancato rispetto delle norme contrattuali del presente documento e degli eventuali allegati. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste in contratto e nei singoli ordinativi di fornitura, pena la risoluzione del contratto.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'Amministrazione contraente in favore del fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia previo riscontro della regolarità contributiva. La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza semestrale posticipata.

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'Art. 3 della Legge nr. 136/2010, novellata, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto; nel caso in cui l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'Art. 3 della predetta Legge nr. 136/2010, novellata, e non si avvalga di strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo Art. 3.

L'Azienda Sanitaria si riserva di verificare, in occasione di ogni pagamento scaturente dal presente appalto e/o con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi previsti dal succitato Art. 3 della Legge nr. 136/2010, novellata.

12. DEPOSITO CAUZIONALE

All'atto della stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti il fornitore costituisce una cauzione in favore dell'Amministrazione contraente a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e le condizioni indicate all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, che deve prevedere: 1) espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 2) espressa rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; 3) operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del fornitore, anche future ai



sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., in relazione all'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti e per i relativi quantitativi.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione contraente, per quanto di ragione, verso il fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione contraente.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15(giorni) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'ASL BR.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'ASL Brindisi si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, all'esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far luogo all'acquisizione della parte residua del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore, ai sensi dell'art.21 comma 5 della L.R. n.ro 37/2014.

Il contratto, inoltre, sarà risolto "ipso iure" senza bisogno di pronuncia del magistrato, nei seguenti casi:

- per situazioni sopravvenute imprevedibili che escludano la prosecuzione del servizio o per provvedimento di altra autorità;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- in caso di cessione dell'Azienda, di cessione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro
- di pignoramento a carico dell'impresa;
- nei casi di subappalto non autorizzati dall'Amministrazione;
- in caso di gravi e/o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato;
- mancato reintegro del deposito cauzionale precedentemente escusso entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del committente,
- mancata proroga della validità del deposito cauzionale entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del committente in caso di proroga o rinnovo del contratto,
- sospensione protratta nel tempo, abbandono o mancata effettuazione - anche saltuaria - del servizio,

- gravissime inadempienze rispetto alle obbligazioni di contratto, di rilevanza tale da interrompere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con il Fornitore e non consentire la prosecuzione neppure temporanea del contratto,
- qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta della stazione appaltante, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali;
- qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente la fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l'esecuzione del contratto,
- cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario o prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, di un fiduciario o di un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure laddove l'aggiudicatario entri in liquidazione.

Qualora le irregolarità e le inadempienze della Ditta aggiudicataria assumano forme che comportano gravi disservizi, l'Azienda appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione ed il risarcimento dei danni ulteriori prodotti.

Inoltre, l'ASL Brindisi si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

14. ADEGUAMENTI LEGISLATIVI

La Ditta Affidataria è tenuta a raffrontarsi con questa Amministrazione sulle modifiche del quadro legislativo che regolano l'oggetto del presente appalto.

Gli adeguamenti e la messa a norma consequenziale di apparecchiature ed impianti saranno a carico di questa Amministrazione.

L'assuntore è responsabile dell'esatto adempimento della perfetta riuscita del servizio.

Per quanto non previsto nel presente documento si rimanda le disposizioni e regolamenti legislativi in vigore disciplinanti la materia in oggetto.

15. INTEGRAZIONI

In fase di offerta la Ditta dovrà fornire le integrazioni che riterrà necessarie, ove richiesto dalla Lex Specialis che non potranno, in alcun caso, ridurre le prestazioni minime previste dal presente servizio e che in ogni caso dovranno, se condivise, essere esplicitamente approvate da quest'Amministrazione.

In particolare, in fase di offerta la Ditta dovrà indicare ove richiesto con esattezza:

- Le attività manutentive previste per ogni singola apparecchiatura;
- Il costo annuale per il servizio offerto per ogni singola apparecchiatura, accessorio o modulo, in caso si tratti di sistema elettromedicale.

16. FORO COMPETENTE

Il foro competente per qualsiasi controversia è quello di Brindisi.